

COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL
BENESSERE DEGLI ANIMALI

Capitolo 1 – PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Veglie, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e dalla Regione Puglia, promuove la tutela e la cura degli animali *domestici* nel proprio territorio.
2. Il Comune di Veglie riconosce alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. Il Comune di Veglie individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Il Comune, al fine di favorire la corretta convivenza fra persone e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Prevedere negli atti di programmazione territoriale l'individuazione delle aree da destinare alla tutela dei randagi e delle aree libere per i cani di proprietà ai sensi del D.M. 1444/68.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Veglie riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con la cura degli animali da compagnia purché non siano in conflitto con legittimi interessi di terzi.
2. Il Comune di Veglie intende operare affinché siano promossi nel sistema educativo e informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela delle specie animali da compagnia presenti temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti su maltrattamenti, atti di crudeltà e abbandono degli stessi.
2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto e ai diritti degli animali e alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.

2. Il Comune, in base alla Legge 281/91, alla conseguente L.R. 12/95 e ss.mm.ii. e alla Legge 20.07.2004 n. 189, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.

3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali. A tal fine potranno essere istituite forme di garanzia e tutela come per esempio l'Ufficio del Garante degli Animali, a titolo gratuito, cui potranno essere attribuite le funzioni e i poteri per l'applicazione ed esecuzione di quanto previsto nel presente articolo.

Capitolo 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Detenzione di animali da compagnia

1. <Animale da compagnia> è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy e da riabilitazione. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia (DPCM 28.02.2003).

2. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

3. E' vietato detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da poter causare sofferenza agli stessi o da poter esaltare la loro aggressività.

4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso con carattere di continuità.

5. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

6. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali sempre nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, dell'igiene e della salute pubblica.

7. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

8. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni; è vietato aizzare cani e/o altri animali mettendo in pericolo l'incolumità di persone e altri animali o provocando il danneggiamento di cose.

9. E' vietato detenere animali in condizioni tali da generare inconvenienti sanitari o molestie che pregiudichino il benessere degli animali e la salute umana.

10. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.

11. Nel caso in cui il proprietario di un animale da compagnia viva in condominio, oltre ad adempiere agli obblighi generali di cui alla Legge 281/91 e alle normative comunali, deve anche agire nel rispetto delle regole di buon vicinato, temperando le proprie esigenze con quelle degli altri condomini; l'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal regolamento di condominio ove esistente.

Art. 6 - Maltrattamento e mancato benessere di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi inadatti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere cani o altri animali permanentemente all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo; la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non deve essere posizionata in luoghi soggetti a ristagni di acqua o esposti al sole, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi permanentemente e senza idoneo riparo, isolarli in rimesse, cantine, box o cortili oppure segregarli in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico.
6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per motivazioni certificate da un medico veterinario.
7. E' vietato detenere permanentemente animali da compagnia in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori.
8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti o costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le norme sulla falconeria.
10. E' vietato l'addestramento inteso a esaltare l'aggressività dei cani.
11. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente e in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
12. E' vietata la colorazione di animali per qualsiasi scopo.
13. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici; i box da adibire al trasporto degli animali dovranno essere di dimensione tale da consentire all'animale la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
14. E' vietato detenere e/o trasportare gli animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio senza la necessaria aerazione.
15. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
16. E' obbligatorio garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte; è vietato detenere gli stessi permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della specie.
17. E' vietato tenere gatti legati a catena, a corda e similari.
18. E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio; è vietato l'uso di collari elettrici, di collari a punte o di collari a strangolo; è altresì vietato l'uso di museruole <stringi bocca>, salvo i casi certificati dal medico veterinario che ne attestino la necessità.

19. E' vietato procedere a interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani, gli interventi per prevenire la riproduzione e tutti gli interventi effettuati a scopo curativo certificati da un medico veterinario.

20. E' vietato sottoporre i cani a interventi chirurgici destinati a modificare il loro aspetto esteriore o finalizzati ad altri scopi non curativi come:

a) il taglio delle orecchie;

b) il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia; il taglio della coda, ove consentito, dovrà essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale;

c) la recisione delle corde vocali.

Il divieto, di cui al punto 20, non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

21. E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.

22. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici, **detenuti legalmente**, alla catena, permanentemente legati al trespolo, o senza la possibilità di un rifugio; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.

23. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti legalmente in cattività di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, per evitare stress psico-fisico.

24. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.

25. E' vietata l'opera di potatura e abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità.

Art. 7 – Animali randagi

1. Sono considerati randagi i cani e i gatti che non sono direttamente controllati dall'uomo per quanto riguarda la custodia, l'alimentazione e la riproduzione.

2. E' fatto obbligo a tutti i cittadini rispettare quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore, dalla legge 281/91 e dalla LR 12/95 e ss.mm.ii. a tutela degli animali randagi.

Art. 8 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 9 - DIVIETO DI UTILIZZO DI ESCH E BOCCONI AVVELENATI.

Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, e' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.

Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l'impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti.

Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l'azienda sanitaria locale e l'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competenti in caso di recupero di specie non infestanti.

Il proprietario o il responsabile dell'animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico. L'ente gestore territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.

Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne dà immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e all'istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata per le determinazioni di competenza.

Art. 10 – Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Veglie con le modalità e con i limiti di cui al presente articolo e nel rispetto della normativa vigente.

2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap. L'uso del guinzaglio non è obbligatorio per piccoli cani portati in braccio. Per i gatti è obbligatorio il trasportino.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali, tranne per i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.

5. Il trasporto pubblico per gli animali dovrà essere gratuito.

Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione fermo restando l'obbligo di registrazione della cessione ai fini dell'anagrafe canina e previa formale autorizzazione sanitaria dell'iniziativa.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 12 – Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali

1. Al fine di tutelare il benessere animale nonché l'igiene e la salute pubblica, è fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre, in vetrina o all'esterno dell'esercizio, animali di qualsiasi specie.
2. Gli animali in esposizione all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere detenuti in gabbie o recinti di dimensioni idonee a garantire il loro benessere ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta; dovranno avere sempre a disposizione acqua, cibo e lettiera; dovranno essere sempre riparati dal sole.
3. La detenzione degli animali negli esercizi commerciali, in possesso delle regolari autorizzazioni previste, deve avvenire, comunque, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
4. E' vietato effettuare vendite di animali a minori di anni 18.
5. Ai negozianti è fatto obbligo di tenere, costantemente aggiornato, un registro di carico e scarico degli animali.
6. Non sono consentite le attività commerciali, ambulanti ed occasionali, inerenti l'esposizione e/o la vendita diretta o indiretta di animali.
7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene disposta la chiusura temporanea o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
8. E' vietata l'esposizione di animali vivi negli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti ecc.), con esclusione di acquari o gabbie per uccelli sempre che vengano rispettate le norme a tutela del benessere animale.

Art 13 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Non saranno permessi, su tutto il territorio comunale, esposizioni, spettacoli o intrattenimenti pubblici o privati che comportino l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, che possono arrecare loro situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico. Il divieto di cui sopra non si applica a fiere, mercati, mostre, esposizioni, concorsi o gare regolarmente autorizzate ed effettuate nel rispetto della normativa vigente.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo, che prevedono il maltrattamento degli stessi.
3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 14 – Fiera degli animali (festività di San Francesco)

1. Le attività legate ad esposizioni, fiere e mercati di animali da reddito sono disciplinate da una serie di norme facenti capo al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e ss.mm.i.).
2. Fermo restando tutte le normative vigenti, durante l'annuale fiera degli animali in occasione della festività di San Francesco, a tutti gli animali esposti e per tutto il periodo di permanenza dovranno essere garantite condizioni di benessere e, quindi, cure, riparo, acqua e cibo a sufficienza.
3. E' vietato detenere gli animali sui camion di trasporto.

Art. 15 – Manifestazioni pubbliche con animali d'affezione

1. Ogni manifestazione pubblica con animali d'affezione dovrà essere regolarmente autorizzata nonché organizzata ed effettuata nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.
2. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali e il normale svolgimento delle attività comportamentali tipiche della specie detenuta. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli.
3. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento.
4. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.
5. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi.
6. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo onde potersi rifugiare.
7. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo.
8. I recinti e le gabbie degli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
9. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive devono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.
10. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde evitare sovraeccitamento e stress degli animali esposti.
11. I cani, oggetto di esposizione, dovranno essere microchippati e scortati dal previsto certificato (o libretto sanitario), al fine di comprovarne la provenienza, la proprietà e lo stato di salute.
12. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.
13. Oltre al controllo sanitario del Servizio Veterinario della ASL, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista, che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
14. E' fatto obbligo ai titolari di esposizione di munirsi di registro di carico e scarico degli animali opportunamente vidimato dal Servizio Veterinario della ASL.
15. Inoltre:

- a) nell'ambito della struttura organizzata, deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia;
 - b) è vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà, non iscritti a catalogo;
 - c) è vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie; è necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori;
 - d) l'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario della ASL; le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative.
16. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge che potranno essere ispezionati dai medici veterinari della ASL dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E' fatto divieto di detenere animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra.

Art. 16 - Pet therapy

1. il Comune di Veglie potrà predisporre iniziative e attività con la finalità di promuovere e agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pettherapy.
In particolare tale terapia sarà favorita per disabili, anziani, bambini e persone con particolare condizione di disagio (ad esempio: carcerati, ospiti di comunità, ecc.) anche se residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverati presso istituti di cura;
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo, o abbiano una comprovata esperienza nel settore.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a spese della salute e del benessere degli animali.
4. La scelta degli animali da adibire alla pet therapy dev'essere orientata verso specie e soggetti che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano adatti agli obiettivi del progetto;
5. Gli animali coinvolti devono essere sani, identificati e sottoposti regolarmente a controlli veterinari come previsto dalle normative vigenti per assicurarne costantemente il buono stato di salute;
6. I tempi di lavoro devono essere adeguati alle capacità degli animali;
7. Gli animali durante il lavoro dovranno essere accompagnati sempre da un istruttore/conduuttore che abbia una documentata esperienza od abbia effettuato un periodo di formazione e tirocinio specifico.
8. Deve essere salvaguardato e mantenuto l'equilibrio psico-comportamentale dell'animale e la sua corretta relazione con l'uomo ed evitata l'esposizione a traumi fisici;
9. Gli animali che presentino sintomi o segni di malessere devono essere esclusi dal programma;
10. Durante i periodi di non attività agli animali deve essere garantito un trattamento adeguato alla specie che tenga conto dei loro bisogni fisiologici e comportamentali;

Art. 17 - Inumazione di animali

Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento vigente con attestazione del veterinario curante relativa alla causa di morte e condizioni della spoglia.

Art. 18 - Divieto di detenzione a catena e d'uso di collari costrittivi

1. E' vietato detenere cani legati o a catena continuativamente.
2. E' vietato l'impiego dei collari con aculei, con dispositivi a scarica elettrica o che agiscano con sostanze chimiche, tranne quelli antiparassitari.

Art. 19 – Caratteristiche dei box

1. I box per cani devono essere strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario e devono garantire un'adeguata contenzione dell'animale.
2. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve: a) essere di dimensioni idonee alla taglia del cane per permettergli il fisiologico movimento; b) essere chiuso su tre lati e rialzato da terra; c) avere una parte ombreggiata, il tetto impermeabilizzato, la pavimentazione in materiale non assorbibile e antisdrucchiolo.
3. Non devono esservi ristagni di liquidi e le feci devono essere asportate quotidianamente.
4. Il box deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
5. Il box deve essere posizionato nella parte più riparata del recinto.

Art. 20 – TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DI CANI

Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Il Comune di Veglie si impegna a istituire percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al DM 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dal Comune congiuntamente ai servizi veterinari della ASL

A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività. I proprietari dei cani inseriti in tale registro stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre

al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

E' vietato possedere o detenere i cani inseriti in tale registro:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
- e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

Art. 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nell'osservanza di quanto previsto nell'art. 22, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 3 del presente articolo.
2. Il proprietario o detentore dell'animale è sempre responsabile civilmente, penalmente e a livello amministrativo di ogni azione del cane da lui condotto.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 22 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito del territorio comunale potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. Nelle aree a loro destinate, i cani potranno muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità dei proprietari o detentori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.
3. L'Amministrazione Comunale provvederà periodicamente alla pulizia di tali aree fermo restando l'obbligo di raccolta degli escrementi per i proprietari o detentori dei cani (art. 23).

Art. 23 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere pulita la città e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.
2. E' pertanto vietato abbandonare gli escrementi depositati dai cani su marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini, zone attrezzate per i bambini ed aree pubbliche o di uso pubblico in genere.
3. E' fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori dei cani di:
 - a) munirsi di palette e idonei sacchetti per la raccolta degli escrementi depositati dagli animali negli spazi sopra elencati;
 - b) provvedere alla completa pulizia e all'immediata rimozione degli escrementi dei cani mediante la suddetta attrezzatura;
 - c) esibire, a richiesta del personale incaricato dell'esecuzione del presente regolamento,

l'attrezzatura indicata per la raccolta degli escrementi dei cani.

4. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico in genere, comprese le aree eventualmente individuate e destinate ai cani.

5. Dall'osservanza del presente articolo sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati e le Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco che utilizzano i cani per servizio.

Art. 24 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal successivo comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Veglie salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle disposizioni esistenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola e avendo, inoltre, cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. E' facoltà del titolare del pubblico esercizio non ammettere gli animali al proprio interno previa apposizione di apposita segnaletica da porsi all'ingresso dell'esercizio.

Art. 25 - Divieto di esibire animali nella pratica dell'accattonaggio

1. E' vietato esibire animali durante la pratica dell'accattonaggio.

2. I trasgressori, fatte salve le responsabilità penali, saranno puniti ai sensi della normativa vigente nonché del presente regolamento.

3. I cuccioli di età inferiore a tre mesi, rinvenuti nelle suddette circostanze, saranno posti sotto sequestro amministrativo dagli organi di vigilanza preposti e ricoverati presso strutture autorizzate allo scopo.

Art. 26 – Anagrafe canina

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina, ai sensi della legge 281/91 e della LR 12/95 e ss.mm.ii., entro i primi sei mesi di vita dell'animale.

2. E' pertanto obbligatorio sottoporre il cane a inserimento del microchip identificativo presso il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, dove è istituito l'Ufficio Anagrafe Canina o presso l'ambulatorio del proprio veterinario libero professionista.

3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo devono comunicare all'Ufficio Anagrafe Canina eventuali variazioni di domicilio e/o di proprietà, la scomparsa e il decesso del cane entro 15 giorni dall'evento.

Art. 27 – Cane collettivo

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della LR 12/95 e ss.mm.ii. che prevede la figura del cane collettivo, il Comune di Veglie riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.

2. Il cane collettivo è quel cane che vive libero in un quartiere dove gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, provvedono a fornirgli mantenimento, assistenza e

quanto altro necessario al suo benessere.

3. Chiunque si adoperi per il sostentamento del cane è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona quotidianamente.

4. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di un cane collettivo, danneggiando o asportando gli oggetti necessari per la sua cura, alimentazione e riparo (ciotole, cuccia, ecc...).

5. Il cane collettivo deve essere sottoposto a sterilizzazione chirurgica, a cura del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio ovvero da veterinario libero professionista (anche tramite determinate convenzioni tramite ASL), e iscritto all'anagrafe canina a nome del tutore responsabile.

Art. 28 – Alimentazione cani randagi

1. Il Comune apprezza l'attività benemerita di enti, associazioni zoofile, gruppi di persone o singoli cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento dei cani randagi.

2. Chiunque provveda al sostentamento dei cani randagi sul territorio comunale deve rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla rimozione immediata di ciotole ed eventuali avanzi di cibo al termine di ogni pasto.

3. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco.

4. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire questa attività di volontariato, se effettuata nei modi previsti dal presente regolamento, fatte salve le principali norme di convivenza civile.

Art. 29 – Centri di addestramento - educazione

Il responsabile del centro di addestramento – educazione per cani ha l'obbligo di: a) non utilizzare metodi coercitivi; b) non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani; c) non effettuare operazioni di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; d) rispettare le disposizioni della normativa vigente e del presente regolamento.

Art. 30 – Segnalazione di ritrovamento e accalappiamento cani

Chiunque rinvenga animali vaganti o feriti é tenuto a segnalarlo alla Polizia Urbana precisando le proprie generalità, le modalità di ritrovamento e le caratteristiche degli animali su apposito modulo. In caso di ritrovamento di un cane in difficoltà il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dello stesso.

Ai sensi della L.R 12/95 Spetta in via esclusiva ai Servizi veterinari della ASL, dopo richiesta scritta o segnalazione da parte delle sole Forze dell'Ordine e dei Vigili del fuoco, il recupero dei cani randagi e il loro ricovero in un canile autorizzato allo scopo.

E' fatta salva la possibilità di cattura delle cagne da sottoporre a sterilizzazione da parte di associazioni animaliste iscritte all'albo regionale previo accordo con i servizi veterinari asl.

In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati il Servizio Veterinario provvede alla restituzione al legittimo proprietario previo pagamento da parte dello stesso delle spese di cattura del cane. In caso di irreperibilità del proprietario dell'animale provvisto di microchip il Servizio veterinario avvisa la Polizia Locale per le ricerche del caso e in caso di necessità di cure urgenti il Comune provvede a trasferire il cane in una struttura veterinaria con spese di cura a carico del legittimo proprietario.

Art. 31 – Rinvenimento di cani incidentati

In caso di rinvenimento di cani randagi feriti o incidentati la Polizia Locale constata l'accaduto e avvisa il Servizio Veterinario Asl Lecce che sottoporrà a visita clinica l'animale recuperato e, se del caso, segnalerà al Sindaco la necessità di effettuare interventi clinico - strumentali d'urgenza per la cura del soggetto, eventualmente coadiuvato da una associazione di protezione animale. Qualora necessitino quindi attività di primo soccorso e d'urgenza, non di competenza dei servizi Veterinari Asl (DGR n. 1223 del 04/07/2013), il Comune di Veglie allerta, per le cure del caso, un veterinario Libero professionista convenzionato dotato di struttura sanitaria idonea allo scopo.

L'Amministrazione Comunale indicherà preventivamente al Servizio Veterinario Asl Lecce le strutture veterinarie del territorio convenzionate per tali situazioni.

Il Comune non procederà in ogni caso al rimborso spese per cani ritrovati e presi in cura direttamente da privati cittadini o veterinari e comunque in difformità dalle procedure previste previsto dal regolamento.

In caso di ritrovamento di un cane deceduto il Comune provvederà allo smaltimento come per legge e con spese a carico del privato in caso di ritrovamento del legittimo proprietario.

Art. 32 – Cani randagi adozione. Liberazione sul territorio.

I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti dal Comune o da un suo delegato gratuitamente a privati maggiorenni che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, a enti e associazioni protezionistiche.

Prima della scadenza del termine possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.

Il Comune si impegna a stanziare somme in Bilancio per incentivare le adozioni dei cani custoditi nel canile consortile di Copertino, demandando ad Associazioni di protezione animale la garanzia del buon mantenimento del cane affidato.

La eventuale liberazione sul territorio dei cani recuperati dal servizio veterinario avviene su disposizione, cura e responsabilità dell'Amministrazione comunale che stipulerà assicurazione per danni a terzi provocati dai suddetti cani (art. 2 LR 20/2006). L'Amministrazione Comunale individuerà una Associazione di protezione animale che dovrà prendersi cura dei cani liberati, di fatto cani collettivi, e ne garantirà l'assistenza.

Art. 33 – Associazioni animaliste e ambientaliste

Le Associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte al registro del volontariato e/o all'Albo regionale previsto dalla L.R. n. 12/1995, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.

A tal fine:

possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;

promuovono iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile e di formazione presso le scuole.

Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i

programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Capitolo 4 - GATTI

Art. 34 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattara/o".
4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 35 – Tutela dei gatti liberi

1. La Regione, LR 12/95 e ss.mm.ii., promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà;
è vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.

Art. 36 – Cura delle colonie feline

1. Il Comune apprezza l'attività benemerita di enti, associazioni zoofile o gruppi di persone che hanno in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà e che si adoperano per la loro cura ed il loro sostentamento.
2. Il Comune apprezza altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura e al sostentamento delle colonie feline.
3. Al gattaro deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
4. L'accesso dei gattari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi, residenti in aree private, e nell'impossibilità di accedervi, i gattari sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate.
5. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco.
6. Enti e associazioni zoofile o gruppi di persone, d'intesa con i Servizi veterinari delle USL, possono avere in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza. I gatti che vivono in libertà possono essere sterilizzati e rimessi nel loro gruppo.

La sterilizzazione a carico del Servizio Veterinario é prevista esclusivamente su gatti di colonie feline riconosciute presenti sul territorio con la collaborazione di associazioni

animaliste che ne curano anche la reimmissione sul territorio di appartenenza.

Art. 37 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Veglie, che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali, o sanitarie riguardanti persone, o gli stessi animali. A tal proposito, in caso di cantierizzazione di aree pubbliche sedi di colonie feline, si dovrà prevedere, in accordo con il Comune, un piano per il trasloco temporaneo della colonia felina in area vicina al cantiere e la riammissione nell'area originale alla fine dei lavori. In caso di impossibilità, si dovrà attrezzare un'area sostitutiva. Le operazioni di trasloco dovranno essere compiute con la collaborazione di "gattari/e" che si occupano della colonia felina.
3. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.).

Art. 38 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. E' vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregare i gatti in contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
3. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, sarebbe opportuno che i proprietari e/o detentori di gatti che hanno la possibilità di uscire dall'abitazione e di vagare, quindi, liberamente sul territorio provvedano alla loro sterilizzazione.

Capitolo 5 -VOLATILI

Art. 39 – Detenzione e tutela dei volatili

1. Le gabbie per la detenzione dei volatili non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi fermo restando quanto previsto dalle norme speciali.
3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia, che copra almeno la metà della parte superiore.
5. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi di uccelli selvatici nel periodo riproduttivo effettuando potature di siepi ed alberi.
6. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie e feste, di volatili.

Art. 40 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche eco - comportamentali delle singole specie di volatili, devono essere garantite dimensioni idonee

per le gabbie che detengono uccelli.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 41 – Contenimento numerico dei colombi urbani

1. Per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, è necessario contenere il numero di colombi presenti in città. E', pertanto, vietato:

a) somministrare cibo ai colombi, sia nelle aree pubbliche che in quelle private della città;

b) abbandonare alimenti o rifiuti al di fuori degli spazi previsti.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di immobili, occupati o non occupati o in stato di abbandono, di provvedere ad effettuare interventi specifici al fine di rendere inaccessibili cornicioni, sottotetti e altri siti di nidificazione mediante mezzi idonei.

3. Ogni intervento riferito al comma 2, dovrà essere effettuato nel rispetto delle regole di non maltrattamento degli animali e previa consultazione di esperti faunistici.

Capitolo 6 - ANIMALI ACQUATICI

Art. 42 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario dovrà essere rapportato alla lunghezza e al numero degli animali ospitati, al fine di garantire il benessere della specie.

2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 43 - Ittiofauna

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pesca marittima, di pesca di acque interne, di acquicoltura e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto divieto di:

a) lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;

b) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;

c) vendere o conservare ittiofauna viva non immersa nell'acqua.

2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Art. 44 – Divieti

1. E' vietato mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie.

Capitolo 7 – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 45 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie

1. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni all'animale stesso; non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

2. E' vietato detenere gli animali in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere allo stesso la stazione eretta e in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

Capitolo 8 – BOVINI, EQUINI, BUFALINI

Art. 46 – Bovini, Equini, Bufalini

Dovranno essere ospitati in stalle tenute pulite, aerate e chiare, con il pavimento ricoperto da un letto di paglia e foglie, ricambiato spesso. Le bestie legate dovranno essere distanziate tra loro di almeno 1,5 metri, con la cavezza lunga almeno 1 metro e comunque tale da consentire loro di sdraiarsi, muovere ed accedere alla rastrelliera ed all'abbeveratoio, che dovranno essere sempre forniti di foraggio o mangime adeguati ed acqua pulita. Ogni animale dovrà avere a disposizione non meno di 2 metri quadrati di superficie e 25 metri cubi di spazio. Le bestie tenute allo stato brado dovranno comunque avere la possibilità di ripararsi sotto tettoie o stalle aperte, durante la notte o in tempo avverso o freddo.

Capitolo 9 – SUINI, CAPRE, PECORE, AGNELLI

Art. 47- Suini, Capre, Pecore, Agnelli

Valgono le precedenti prescrizioni di cui all'art. 47, salvo le seguenti misure per gli spazi minimi inderogabili: 1,5 metri quadrati di superficie e 5 metri cubi di spazio per ogni capo. Per quanto espressamente dichiarato si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di Polizia Veterinaria.

Capitolo 10 – VITELLI ED ASINI

Art. 48 - Vitelli e Asini.

Si applicano la normativa di cui al precedente articolo 47 in materia di spazi minimi

consentiti.

Nel caso in cui gli stessi animali siano legati, dovranno essere distanziati di almeno 1,20 metri ed avere almeno 2 metri quadrati di superficie e 15 metri cubi di spazio per ogni capo.

CAPITOLO 11 – ANIMALI ESOTICI

Art. 49 - Tutela degli animali esotici

1. per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

2. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.

3. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La detenzione degli animali esotici, presuppone una continua sorveglianza da parte dei proprietari affinché non si verifichino episodi di mancata custodia con relativa fuga degli animali che, oltre a nuocere al bene degli stessi, come ad esempio per il cambiamento di ambiente improvviso in un clima non favorevole, possa determinare una situazione in cui debba intervenire personale specializzato per la cattura degli stessi; in questo caso le spese relative alla cattura dell'animale, alla temporanea detenzione nonché gli atti conseguenti alla mancata custodia sono a carico dei possessori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di detenzione di animali esotici.

CAPITOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 – Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione del presente regolamento, la cui sanzione sia stata già prevista da altra norma di legge o ordinanza sindacale, sarà punito ai sensi della stessa.

2. Chiunque commette una violazione del presente regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o ordinanza sindacale, è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione sarà proporzionata anche al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

3. Ai sensi della Legge 24/11/1981 n° 689 e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, ove prescritto o comunque ritenuto necessario, dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario. Dopo la confisca, l'animale viene affidato in custodia a una individuata apposita struttura di accoglienza, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.

4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza.

5. La vigilanza sull'osservazione del presente regolamento è affidata al Comando di

Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, ai Servizi Veterinari della ASL, alle Guardie zoofile volontarie a titolo gratuito e nominate ai sensi dell'art. 6 della Legge 189/2004.

6. Le Associazioni animaliste e zoofile possono collaborare alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale e all'applicazione del presente regolamento.

Art. 51 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, decorrente dalla data di esecutività dell'atto di approvazione, decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 52 – Integrazioni e modificazioni

Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di uniformarlo a eventuali future normative comunali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

Art. 53 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle Leggi vigenti in materia citate in premessa ed in modo particolare alla Legge n. 281/91 e ss.mm.ii. e alla Legge Regionale n. 12/1995 e ss.mm.ii..

Per quanto espressamente dichiarato si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di Polizia Veterinaria.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10 delle pre-leggi.